

**Decreto esecutivo  
sulle tasse turistiche**  
(del 14 settembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),

**decreta:**

**Art. 1<sup>1</sup>** Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:<sup>2</sup>

- a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;<sup>3</sup>
- b) fr. 3.40 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;<sup>4</sup>
- c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 2.30 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;<sup>5</sup>
- e) fr. 2.30 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;<sup>6</sup>
- f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;
- g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d'alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.<sup>7</sup>

**Art. 2** Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all'art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:

- a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
- b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
- c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
- e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
- f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

**Art. 3** L'aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all'art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

**Art. 4** Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all'art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti:

- a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
- b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
- c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
- e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
- f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017, 348.

<sup>2</sup> Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

<sup>3</sup> Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

<sup>4</sup> Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

<sup>5</sup> Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

<sup>6</sup> Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

<sup>7</sup> Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

**Art. 5<sup>8</sup>** La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all'art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

**Art. 6** <sup>1</sup>Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

<sup>2</sup>Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.

Pubblicato nel BU **2016**, 405.

---

<sup>8</sup> Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019, 322.